

Circolare del Ministero dell'Interno n. 50 del 04/05/1964

Vendita di petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico in lattine presso le stazioni per la distribuzione dei carburanti.

Testo:

Facendo seguito alla circolare Ministeriale n. 114 del 19 novembre 1962, per ogni utile conoscenza si trascrive la circolare n. 585258 dell'8 febbraio corrente anno emanata dal Ministero dell'Industria e del Commercio in merito alla vendita del petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico in lattine presso le stazioni per la distribuzione dei carburanti: " Questo Ministero ha riesaminato la questione concernente la vendita del petrolio agevolato in lattine presso le stazioni per la distribuzione dei carburanti che, come è noto alle SS.LL., ha formato oggetto di particolari istruzioni diramate con le circolari n. 435 del 29 novembre 1961 e n. 439 dell'11 giugno 1962. Da tale riesame è emersa innanzi tutto l'opportunità di mantenere fermo il limite massimo stabilito con le circolari anzidette per il quantitativo di prodotto che può essere tenuto in ciascun punto di vendita e, pertanto, tale quantitativo non deve, in ogni caso, superare i 500 chilogrammi. Si conferma altresì che il prodotto in questione deve essere posto in vendita in recipienti originali chiusi di capacità non superiore ai 15 20 litri, con l'obbligo di non effettuare travasi in recipienti portati dai clienti, e che, in ogni caso, deve essere accertata la piena idoneità dei punti adibiti all'immagazzinamento ed alla vendita del petrolio agevolato, da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco per il rilascio o meno del certificato di prevenzione incendi. Per quel che concerne, poi, l'autorizzazione alla vendita del prodotto di cui trattasi questo Ministero fa presente che è necessaria e sufficiente - fermo restando, s'intende, l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di carattere fiscale e di sicurezza vigenti in materia - il rilascio da parte delle competenti Autorità Comunali della licenza di commercio prevista dal R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174. Nella fattispecie, infatti, non risultano applicabili n, le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, concernenti le concessioni per i depositi di olii minerali - in quanto per il disposto dell'art. 2 del R.D.L. 8 ottobre 1936, n. 2018, i depositi con capacità inferiore ai 10 mc. sono esclusi dall'obbligo della concessione - n, le norme di cui alla legge 23 febbraio 1950, n. 170, che riguardano i soli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti. Qualche perplessità potrebbe sorgere per la vendita del prodotto di cui trattasi presso apparecchi di distribuzione collegati con serbatoi aventi una capacità superiore ai 10 mc. poiché, in tali casi si potrebbe sostenere che siano applicabili le norme di cui al citato D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620. Senonchè, questo Ministero deve osservare al riguardo che gli apparecchi per la distribuzione automatica del carburante, costituiti dalla pompa di erogazione e del relativo serbatoio formano una categoria di impianti che il legislatore ha tenuto nettamente distinta da quella dei depositi, e, quindi, anche quando viene rilasciata la concessione, anziché, l'autorizzazione in considerazione della capacità dei serbatoi superiore ai 10 mc., non è in realtà necessario conglobare il petrolio agevolato posto in vendita in recipienti originali chiusi con gli altri prodotti petroliferi contenuti nei serbatoi collegati alle pompe di erogazione. In sostanza, quindi, questo Dicastero, d'intesa con i Ministeri delle Finanze e dell'Interno, fa presente che per la vendita di petrolio agevolato in lattine presso le stazioni per la distribuzione dei carburanti non è necessaria alcuna modifica alle concessioni o autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle stazioni stesse, essendo sufficienti l'osservanza, da parte degli interessati, delle norme concernenti la disciplina del commercio di vendita al pubblico nonché, di quelle fiscali e di sicurezza ". Con richiamo alla circolare di questo Ministero n. 114 del 19 novembre 1962 si precisa che da parte dei Comandi Provinciali, in sede di visita tecnica e prima del rilascio del certificato di prevenzione incendi debbono essere accertate le seguenti condizioni:

1. idoneità delle stazioni di distribuzione carburanti in relazione alla loro posizione e piazzale antistante;
2. idoneità del locale che verrà adibito a deposito di petrolio per complessivi massimi di kg. 500 costituito da n. 100 lattine originali sigillate della capacità di kg. 5 oppure n. 25 lattine sigillate da kg. 20 o da quantità miste e divieto di accatastamento del prodotto su suolo pubblico all'aperto;
3. deve intendersi esclusa ogni operazione di travaso e possibilmente le lattine vuote dovranno essere tenute in locale diverso da quello del deposito.